

ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in Via Lino Saettone 108, Albisola Superiore (SV)

Capitale sociale Euro 25.000 i.v.

Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Al socio unico di ALBISOLA SERVIZI S.r.l. società unipersonale

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. La società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, in quanto non si sono verificati i presupposti per la redazione in forma ordinaria.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO al 31 dicembre 2023 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami di informativa

Senza modificare il mio giudizio richiamo l'attenzione su quanto indicato nella Nota integrativa in merito alla continuità aziendale.

L'articolo 2423 bis "Principi di Redazione del bilancio" prevede che, nella redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

Si tratta di uno dei principi fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio di esercizio secondo valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbiano alternative realistiche a ciò.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non rispettino il presupposto della continuità aziendale risulta evidente che le ordinarie valutazioni debbano risultare completamente differenti. La medesima impresa, ed il suo bilancio, assumono valori completamente diversi in ipotesi di continuità aziendale rispetto, per esempio, all'ipotesi di liquidazione.



È necessario, pertanto, porre particolare attenzione all'appropriatezza di tale principio fondamentale, presupposto indiscusso per la redazione del bilancio in continuità, valutazione non sempre agevole e che comporta un'analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni in sede di stesura del bilancio, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Nella valutazione sulle prospettive future da parte della direzione aziendale, come sopra specificato, il principio della continuità non può essere applicato laddove sussistano incertezze significative e seri dubbi sulla capacità di continuare ad operare.

La valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che spesso non comporta rilevazioni contabili ma che implica un'integrazione di informativa che scaturisce da diverse fonti qualitative e quantitative.

Richiamo l'attenzione sulle argomentazioni esposte dall'Amministratore unico nella Nota integrativa:

Al fine di garantire la continuità aziendale a seguito della prevista dismissione del Servizio di igiene Urbana, avvenuto con decorrenza 01/12/2023 in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23 marzo 2021, la Società si è dotata di un nuovo Piano Industriale decennale approvato dal Comune di Albisola Superiore con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2023; con Scrittura Privata n. 2623/2023 del 23 marzo 2023 è stata stipulata la Convenzione di Servizio di affidamento in concessione della gestione:

- *dei Cimiteri Comunali e dei servizi cimiteriali;*
- *dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico;*
- *del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

Il sopra specificato Piano Industriale è stato gradualmente attuato nel corso dell'esercizio 2023 e precisamente:

- *a far data dal 1° aprile 2023, è stata avviata la gestione dei Cimiteri Comunali e dei servizi cimiteriali;*
- *a far data dal 1° luglio 2023, è stata avviata la gestione dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico ed il fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

Per quanto concerne le previsioni organiche di personale nonché di investimento nei vari ambiti operativi della società, l'attuazione del piano dovrà trovare collocazione nell'esercizio 2024, come già stabilito in sede di Assemblea Totalitaria del 29 marzo 2024 dove è stato deliberato di rimandare le attività previste dal piano industriale inerenti agli investimenti e quelle che ineriscono il personale a seguito delle votazioni amministrative del giugno 2024.

L'attitudine dell'impresa a operare in un contesto di normale funzionamento è valutata per un arco temporale di dodici mesi; sulla base delle informazioni a disposizione, la continuità aziendale per l'esercizio 2024 viene assicurata dalle previsioni e dalle disposizioni del Piano Industriale sopra specificato.

Non si evidenzia pertanto il rischio per la continuità aziendale per l'esercizio 2024; la corretta applicazione ed attuazione del Piano Industriale approvato verrà verificata a partire dall'esercizio 2025 nella prevista attività di monitoraggio del Piano stesso, che consentirà di apportare eventuali modifiche o correttivi al fine di garantire la continuità per tutta la durata del Piano.

L'Amministratore unico ha fornito nella Nota integrativa adeguata informativa sull'argomento, non evidenziando rischio di continuità per il futuro, nonostante l'avvenuta dismissione del servizio di igiene urbana a seguito del subentro del Gestore Unico Provinciale.

Preso atto dell'informativa espressa dall'Amministratore unico e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.



Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

La società non ha collegio sindacale.

Responsabilità del Revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio di esercizio

Poiché ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO è una società a totale partecipazione pubblica, ha predisposto la relazione sul governo societario, prevista dal D. Lgs. N. 175/2016, dando evidenza delle seguenti informazioni:

- profilo della società
- compagine sociale
- organi sociali e struttura aziendale
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi
- programma di valutazione del rischio aziendale al 31 dicembre 2023 con elencazione degli indici di riferimento ed esposizione delle risultanze del monitoraggio
- esito dell'analisi dei servizi che danno luogo a diritti speciali esclusivi
- strumenti integrativi di governo societario

Si ritiene che il contenuto della relazione sia coerente con le risultanze del bilancio di esercizio e contenga le indicazioni previste dal D. Lgs. N. 175/2016.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

La Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO, ricorrendone i presupposti di legge, si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C. e di non presentare la relazione sulla gestione; pertanto, non posso esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, secondo comma, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho pertanto nulla da riportare.

Albisola Superiore, 20 maggio 2024

Il Revisore legale
Rag. Gabriele Gagliardo

